



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CREMONA UNO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE

Via Gioconda, n. 1 – 26100 CREMONA (CR) – Tel: 0372 28228

E-mail: CRIC82100Q@ISTRUZIONE.IT – **PEC:** CRIC82100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

n. prot., data e luogo: vedi segnatura

CIRCOLARE N. 188

Al personale docente in servizio presso le Scuole dell'Istituto

OGGETTO: Ferie estive e giornate di riposo Legge 937/77, personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anno scolastico 2021/2022.

Si informa che **entro il giorno 8 giugno 2022** dovranno essere presentate le regolari istanze, per ottenere l'autorizzazione a fruire delle **ferie** e delle **giornate di riposo**, ai sensi della Legge 937/77, relative all' **anno scolastico 2021/2022**; si precisa che nel conteggio non dovranno essere calcolate le domeniche e le festività.

I modelli compilabili per la richiesta delle ferie e delle giornate di riposo previste dalla L. 937/77 sono reperibili , **ESCLUSIVAMENTE, nel registro elettronico Nuvola, nella sezione modulistica, RICHIESTA FERIE DOCENTI .**

In caso di mancata presentazione della domanda, si provvederà d'ufficio alla autorizzazione delle ferie per i giorni minimi previsti dalla normativa in vigore.

F E R I E

⇒Personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

A TEMPO PIENO

*Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 novembre 2007, per la parte ancora in vigore, attribuisce agli insegnanti il diritto a fruire di **TRENTADUE GIORNI LAVORATIVI** di ferie retribuiti, comprensivi delle due giornate previste dall' art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 Dicembre 1977, n. 937, per ciascun anno scolastico.*

*Gli insegnanti, **fino al terzo anno di servizio compreso**, hanno diritto a **TRENTA GIORNI LAVORATIVI** di ferie, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), della Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.*

Le ferie potranno essere fruite, a domanda e compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

N.B. – Vista la programmazione delle attività di non insegnamento, già deliberate dal Collegio dei Docenti, si fa presente, fin d'ora, che, per esigenze di servizio, i docenti **con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non potranno fruire delle ferie nei giorni del mese di giugno in cui sono previste attività collegiali, od altre attività di istituto.**

I docenti con funzioni di coordinamento, di tutor, collaboratori, funzioni strumentali evitino cortesemente di chiedere ferie o recuperi nei giorni 29, 30, 31 agosto 2022, tenuto conto della necessità di organizzare le attività del prossimo a. s. 2022/2023.

⇒ **Personale con contratto di lavoro a tempo determinato, 30 giugno 2022, 31 agosto 2022.**

Personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività educative, ovvero, fino al 30 giugno 2022

Per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero, fino al 30 giugno 2022, impegnati negli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, le eventuali giornate di ferie residue maturate nel corrente anno scolastico 2021/2022, ai sensi della nota MEF-RGS prot. n. 72696, datata 4 settembre 2013, saranno inviate alla Ragioneria Territoriale dello Stato, per il previsto pagamento.

É utile ricordare alle interessate e agli interessati l'eccezionalità di tale circostanza, tenuto conto che il personale appartenente a questa categoria non sarà comunque impegnato in attività lavorativa tutti i giorni dal 9 al 30 giugno 2022.

Per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività didattiche, ovvero, fino al 30 giugno 2022, **NON** impegnati negli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, che, alla data dell' 8 giugno 2022, avranno un "saldo ferie positivo", si procederà, come previsto dalle vigenti disposizione normative, tenendo conto che le giornate di ferie per essi non sono monetizzabili; pertanto, dalle ferie maturate verranno detratti i giorni di sospensione delle attività didattiche, ovvero, i giorni non impegnati in attività funzionali programmate.

PART TIME

Il personale che svolge attività lavorativa in regime di part time orizzontale, cioè con prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana, ma di durata ridotta rispetto al tempo pieno, ha diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

Il personale che svolge attività lavorativa in regime di part time verticale, con prestazione lavorativa svolta solo in alcuni giorni della settimana, ha diritto ad un numero di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nell' anno secondo la seguente proporzione:

gg. di lavoro settimanale : 6 gg = x giorni : 32gg

Analoga proporzione verrà applicata per il calcolo delle festività soppresse:

gg. di lavoro settimanale : 6 gg. = x : 4 festività soppresse.

SOSPENSIONE DELLE FERIE PER MALATTIA

Le ferie sono sospese da malattie, adeguatamente e debitamente documentate, formalmente comunicate alla segreteria nei modi e nei tempi già noti, che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.

La comunicazione dello stato di ricovero o di malattia deve avvenire secondo le modalità ed i tempi indicati nell'art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007, per la parte ancora in vigore.

RIDUZIONE DELLE FERIE

Riducono le ferie, nella misura di 2,5 giornate per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, le assenze dal servizio per:

- astensione facoltativa eccedente i primi 30 gg, retribuiti al 30%;
- assenza per malattia del figlio che abbia comportato riduzione di stipendio;
- esonero o aspettativa per motivi sindacali (art. 591, comma 9, Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297);
- aspettativa per motivi di famiglia, compresa l'aspettativa per servizio militare.

GIORNATE DI RIPOSO PREVISTE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 937

A tutti gli insegnanti e a tutte le insegnanti sono attribuite 4 giornate di riposo, ai sensi e alle condizioni previste dalla Legge 23 Dicembre 1977, n. 937.

Le quattro giornate di riposo dovranno essere fruito nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero, durante i periodi intra-annuali di sospensione delle lezioni.

RIDUZIONE DELLE GIORNATE DI RIPOSO PREVISTE DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1977, N. 937

Riducono le giornate di riposo previste dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937, nella misura di una giornata per ogni tre mesi, le assenze dal servizio per:

- aspettativa per motivi di famiglia;
- astensione facoltativa eccedente i primi 30 gg, retribuiti al 30%.

Il numero delle giornate di riposo viene determinato sulla base del servizio effettivamente prestato durante il corrente anno scolastico.

SE NON FORMALMENTE AUTORIZZATE IN PRECEDENZA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, NON É POSSIBILE PASSARE DIRETTAMENTE DALLA MALATTIA ALLE FERIE SENZA AVER PRIMA RIPRESO SERVIZIO ATTIVO.

PRO MEMORIA

Si ricorda ai docenti assenti per malattia, aspettativa o astensione facoltativa che, alla data di scadenza di detta posizione, dovranno recapitare alla segreteria dell'Istituto esplicita dichiarazione scritta di ripresa di servizio e di disponibilità a svolgere le prestazioni lavorative programmate o ritenute indifferibili da parte dell'Amministrazione.

Il Dirigente scolastico
(Dottoressa Maria Giovanna Daniela Manzia)
*Maria Giovanna Daniela Manzia
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93*

MGDM/mbc

Responsabile del procedimento: Dirigente scolastico Dottoressa Maria Giovanna Daniela Manzia

Addetto al procedimento: ass. amm.va Signora Maria Beatrice Clemente

Per informazioni rivolgersi al n. tel. 037228228

e.mail segreteriapersonale@iccremonauno.it

CRIC82100Q - A7BD8C9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006259 - 01/06/2022 - VII - I